

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA-

Art. 1) E' costituita con sede in San Bonifacio (VR), l'associazione denominata Club Alpino Italiano – Sezione di San Bonifacio "Giancarlo Biasin", indicata sinteticamente con la sigla "C.A.I. sezione di San Bonifacio Giancarlo Biasin". Essa ha durata illimitata. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Art. 2) La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. L'Associazione uniforma il proprio Regolamento allo Statuto ed al regolamento generale del C.A.I. . I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I..

TITOLO II – SCOPI -

Art. 3) L'Associazione, nell'ambito delle norme statutarie, dei regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei Delegati, ha per scopo di provvedere:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di tutte le iniziative ad esse propedeutiche;
- d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di tutte le iniziative ad esse propedeutiche;
- e) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche e speleologiche collaborando con la delegazione del C.N.S.A.S. al soccorso degli infortunati e dei pericolanti e al recupero dei caduti;
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano.

Art. 4) L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

TITOLO III – SOCI -

Art. 5) L'associazione si compone di un numero indeterminato di soci, senza distinzione di età, sesso e condizione sociale. I soci dell'associazione sono onorari, benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilito dall'Art. II.1 comma 1 dello statuto del C.A.I.

Art. 6) Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al consiglio direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore iscritto all'associazione da almeno due anni; per i minori la domanda deve essere firmata da chi ne esercita la podestà. Il consiglio direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile. Con l'ammissione, il socio si impegna ad osservare lo Statuto, il regolamento generale del C.A.I. e il regolamento della Associazione (dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione) nonché le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione.

La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza, dalla sezione presso la quale il socio intenda iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 7) I soci sono tenuti a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario per le pubblicazioni sociali,
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale data potrà essere addebitata al socio la spesa per l'esazione. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione né usufruisce dei servizi sociali.

Art. 8) I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell'Art. II.IV.1 dello Statuto e nell'Art. II.4 del Regolamento Generale del C.A.I. I soci purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.

Art. 9) I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione

Art. 10) Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art. 11) La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal *Consiglio Direttivo*.

Art. 12) Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 13) Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci. Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del regolamento disciplinare.

TITOLO IV- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

Art. 14) Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il tesoriere;
- e) il segretario;
- f) il collegio dei revisori dei conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 15) Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni, iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti (dalla data d'iscrizione devono essere trascorsi almeno 730 giorni).

CAPO I - ASSEMBLEA -

Art. 16) L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; è costituita da tutti i soci maggiorenni della sezione, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'assemblea:

- elegge i consiglieri, i revisori dei conti e gli eventuali i delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e familiari; è eleggibile ogni socio che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e appartenga all'associazione da almeno due anni, non è ammesso il voto per corrispondenza o per delega;
- approva annualmente il programma dell'associazione, la relazione del presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'alienazione, sull'acquisto o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente regolamento;
- determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'assemblea dei delegati;

- delibera sullo scioglimento dell'associazione, lo scioglimento della sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sottosezioni;
- delibera su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno 25 soci aventi diritto al voto (tale mozione va presentata al consiglio direttivo almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea).

Art. 17) L'assemblea viene convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci ordinari e maggiorenni; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 18) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto. Non sono ammesse deleghe di voto. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione (che potrà tenersi anche a mezzora di distanza dalla prima) l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 19) L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e se necessario, tre scrutatori; spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità ed il diritto d'intervento all'assemblea stessa.

Art. 20) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti, tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari, debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti all'assemblea;
- la deliberazione di scioglimento della associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 21) Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. (statuto Art. VII.1 comma 1); il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione, ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione (RG Art. VII.II.1 comma 2).

Art. 22) Tutte le cariche sono a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 23) Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del **Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo** a norma degli artt. I.5 dello Statuto del C.A.I.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO -

Art. 24) Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso si compone di 11 membri, eletti dall'assemblea, che durano in carica tre anni. Il socio può esprimere fino a 11 preferenze. Gli undici membri eletti dall'assemblea, formano il consiglio direttivo, saranno convocati dal consigliere anziano (intendendosi per tale colui che da più tempo è iscritto all'associazione) entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati; costui presiederà la prima riunione fino all'elezione del presidente, il quale entrerà subito nel pieno delle sue funzioni. L'elezione del presidente richiede la maggioranza assoluta dei consiglieri. Il consiglio direttivo, passerà, quindi ad eleggere il vice presidente; anche per costui si richiede la maggioranza assoluta dei voti. Per l'elezione del segretario e del tesoriere si richiede la maggioranza relativa dei voti.

Art. 25) Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente regolamento e nello statuto e regolamento generale del C.A.I.

In particolare esso:

-*il consiglio direttivo propone* il programma annuale dell'associazione e prende le decisioni necessarie per adempierlo;

-convoca l'assemblea

-redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del presidente;

-delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

-delibera sulle domande di associazione di nuovi soci;

-propone incaricati o commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali; possono fare parte di queste commissioni anche soci non eletti nel consiglio direttivo, tuttavia i responsabili delle commissioni devono essere consiglieri;

-delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e/o gruppi.

Art. 26) Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale l'opzione votata dal presidente.

E' facoltà del consiglio direttivo ammettere i soci alle riunioni del consiglio stesso. In tal caso, i soci saranno ammessi solo come uditori, senza il diritto d'intervento e di voto. La convocazione del consiglio direttivo dovrà essere esposta con l'ordine del giorno in sede.

Art.27) Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare subentra il primo dei non eletti. Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio direttivo è considerato dimissionario.

Art. 28) Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili più volte consecutivamente.

CAPO III - IL PRESIDENTE -

Art. 29) Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ha la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e la firma sociale. Il presidente, in caso d'urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione.

Art. 30) Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento dell'elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità d'iscrizione alla sezione non inferiore a due anni.

Art. 31) Il presidente dura in carica non più di tre anni; può essere rieletto ancora dopo almeno un triennio di interruzione.

Art.32) Il vice presidente sostituisce il presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

CAPO IV - SEGRETARIO E TESORIERE -

Art. 33) Il segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Art. 34) Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne tiene la contabilità. Il tesoriere deve predisporre annualmente un bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso da presentare all'assemblea dei soci, previa ratifica dei revisori dei conti. Prepara anche un bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 35) Il tesoriere presenterà periodicamente al consiglio direttivo una breve relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'associazione: provvederà allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione avendo cura di operare secondo le vigenti Leggi in materia.

Art. 36) Il tesoriere tiene aggiornato un inventario generale del patrimonio dell'associazione che dovrà essere depositato in sede sociale e che dovrà venire consegnato al nuovo consiglio direttivo.

CAPO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -

Art. 37) Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dall'assemblea, in carica per tre anni. Esso elegge nel suo seno un presidente; non possono far parte di quest'organo i membri del consiglio direttivo.

Art.38) Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il consiglio direttivo. I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del consiglio direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni, hanno anche il diritto di ottenere dal consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti ed ispezioni di controllo.

TITOLO V - SOTTOSEZIONI -

Art. 39) Il consiglio direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente CDR-

Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione d'appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della sezione..

La sottosezione assume obbligatoriamente la denominazione "Club Alpino Italiano -- denominazione della sezione - sottosezione di seguito dal nome del comune o della località (Art. VI.II.2 regolamento generale).

TITOLO VI PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO

Art. 40) Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 41) Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali di spettanza della sezione;
- da eventuali erogazioni da enti e persone.

Art. 42) I fondi liquidi dell'associazione devono essere depositati in un conto corrente intestato all'associazione stessa, presso un istituto di credito.

Art. 43) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il consiglio direttivo redige il bilancio, che va presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione.

Art. 44) In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino italiano ai sensi dell'Art. VI.I.9, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

Art. 45) In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti del Club Alpino italiano ai sensi dell'Art. VI.III.3, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

TITOLO VII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 46) Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra soci e gli organi dell'associazione, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il consiglio direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci;
- il CDR per le controversie fra soci ed organi dell'associazione.

Al tentativo di conciliazione, si applicano le norme procedurali stabilite dal vigente regolamento generale del C.A.I.

Art. 47) Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano in violazione del presente regolamento e/o dello statuto e del regolamento generale del C.A.I., è possibile fare ricorso secondo le modalità stabilite dal regolamento generale del C.A.I.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano lo statuto e il regolamento generale del Club Alpino Italiano.

Art. 49) L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche (presente statuto) alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E' adottato dal consiglio direttivo della sezione con propria delibera, da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci alla prima seduta utile.

Approvato dalla assemblea dei soci in data 01 marzo 2008, emendato come richiesto dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo nella riunione del 03/02/2007

il presidente
Luciani Paolo

